

# STORIA ECONOMICA

*ANNO I - FASCICOLO II*



**Edizioni Scientifiche Italiane**



# SOMMARIO

ANNO I (1998) - N. 2

## *Articoli*

- A. M. BERNAL, *Dalla prassi alla teoria: moneta, credito, cambi e usura nei primi tempi della Carrera de Indias (sec. XVI)* » 199
- L. DE MATTEO, *Investimento industriale e patrimonio. I grandi industriali del Mezzogiorno dal protezionismo borbonico alla crisi post-unitaria* » 243
- L. DE ROSA, *Cambiamento economico e nazionalismo in Italia nel XX secolo* » 273
- P. PECORARI, *La riforma monetaria tedesca del 1871-73. Aspetti e problemi controversi* » 297

## *Ricerche*

- A. DI VITTORIO, *Il mercato delle imbarcazioni in Puglia in età napoleonica (1801-1815)* » 317
- F. SCARSO, *Una gestione attiva: il servizio postale del Granducato di Toscana (1681-1740)* » 337

## *Interviste*

- J.-F. Bergier *e la storia economica della Svizzera* » 369

## *Recensioni*

- C. ÁLVAREZ NOGAL, *El crédito de la Monarquía Hispánica en el reinado de Felipe IV* (Gaetano Sabatini) » 385
- O. CAPITANI (a cura di), *Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della "peste nera" del 1348* (Idamaria Fusco) » 390
- C.J. DE CARLOS MORALES, *El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI* (Marco Ostoni) » 393
- G. SABATINI, *Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso delle province abruzzesi* (Idamaria Fusco) » 396



UNA GESTIONE ATTIVA: IL SERVIZIO POSTALE  
DEL GRANDUCATO DI TOSCANA  
(1681-1740)

Il servizio postale è un tipico servizio di rete, la cui efficienza in età moderna dipende dal contemporaneo funzionamento delle diverse parti che lo compongono: le strade, le stazioni di posta, i corrieri. La complessità della rete richiede una grande capacità di organizzazione e costi elevati. Per questo anche gli Stati, che pure sono i primi utilizzatori e gestori dei servizi postali, hanno storicamente avuto difficoltà a finanziarne la costituzione e la gestione. La storia del servizio postale mostra un intero campionario di soluzioni organizzative e finanziarie. A questo proposito la gestione della posta è stata organizzata con il sistema della concessione a privati attraverso complessi contratti di agenzia tra lo Stato e i concessionari delle varie parti del servizio (il trasporto, la raccolta e consegna, la contabilizzazione) oppure, talvolta, con la gestione diretta. Nelle pagine che seguono si mira a ricostruire l'andamento del sistema postale toscano nel periodo 1681-1740.

Fino al XVIII secolo la posta delle lettere era stata un prodotto congiunto della posta dei cavalli, che si occupava del trasporto di passeggeri e, come servizio complementare, del trasporto di pacchetti. Nel Granducato di Toscana, il servizio del trasporto di passeggeri, corrispondenza e piccoli pacchi fu dato in appalto a privati sin dall'inizio del Principato Mediceo sotto la sorveglianza del magistrato del Sale, che riscuoteva i diritti di privativa sia sui locali adibiti al cambio dei cavalli sia sulle locande ed osterie che vi erano annesse. Soltanto con l'inizio del periodo lorenese il servizio postale ampliò il proprio raggio d'azione e richiese maggiori interventi legislativi per garantirne il buon funzionamento. L'organizzazione dei servizi passeggeri e posta sulle grandi distanze impose infatti l'apertura di nuove stazioni di assistenza. In questa prima fase i viaggiatori aumentarono sensibilmente, dato che era divenuto di moda visitare l'Italia, e in particolare la Toscana, conosciuta come la terra della "cambiatura". L'ampliamento della rete della posta cavalli stimolò alcune riforme nel servizio per accelerare i viaggi e ren-

derne certa la durata. È da ricordare altresì che questa rete serviva allo Stato per avere il controllo della circolazione di merci e persone dentro i confini del territorio.

Le strade postali costituivano, durante il Settecento, la parte più importante del sistema viario del Granducato. Esse collegavano le principali città con Firenze, che ne era il fulcro. Il nodo organizzativo più importante, e anche più complesso da gestire, erano le stazioni di posta: oltre all'assistenza ai viaggiatori, dovevano provvedere alla spedizione delle staffette, che rappresentavano un vero e proprio servizio di posta espressa. Per gestire questa varietà di servizi il governo era ricorso alla formula della concessione. Il titolare della stazione di posta si assumeva l'onere di gestore dell'ufficio postale locale in cambio dei vantaggi che gli derivavano dalla gestione della stazione passeggeri nella quale si fermavano i viaggiatori. Questi tendevano a soggiornare presso l'albergo della posta, che, specialmente nelle città, era sinonimo di albergo importante.

La posta delle lettere continuò, durante il Settecento, a utilizzare lo stesso sistema che era stato creato nel Cinquecento dai "cavallari". Questo dipese, in parte, dai vincoli delle reti postali esterne. Non si avvertiva, inoltre, l'esigenza di modificare un modello che permetteva allo Stato ed ai privati di realizzare buoni utili. Soltanto tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento tale sistema entrò in crisi a causa dello straordinario sviluppo della corrispondenza fra mercanti. Il sistema di pagamento della corrispondenza era infatti basato sul sistema dei porti, pagati, secondo i casi, dal mittente o dal destinatario, o anche variamente distribuiti, con inevitabili strascichi contabili e periodici conteggi di compensazione fra Stato e Stato. Le lettere in arrivo venivano comprate come qualsiasi altra merce e poi rivendute allo Stato cui erano dirette. In questa situazione diventava difficile e incerto spedire le lettere dei mercanti, che formavano la parte preponderante della corrispondenza. Di qui la necessità di convenzioni internazionali per regolare gli scambi e rendere possibili i rimborsi e le compensazioni dei diritti postali.

Nelle pagine che seguono si mettono in evidenza i numerosi problemi di agenzia posti dal sistema postale, che era infatti caratterizzato dalla possibilità per gli agenti concessionari di trasportare posta in proprio, dichiarare costi maggiori di quelli effettivamente sostenuti, come avveniva ad esempio per percorsi più difficili in termini di cavalli utilizzati rispetto al reale, etc. A questo lo Stato cercò sempre di opporsi con misure di varia natura, alcune anche curiose, come l'obbligo di portare pennacchi e insegne standard per distinguere il servizio ufficiale. Ma non sempre con successo.

### *L'organizzazione postale toscana prima del 1681*

Un'estesa organizzazione postale era già attiva in Toscana nel XVI secolo, ed era gestita principalmente da imprenditori privati e dalle comunità locali. Dai carteggi dei diplomatici fiorentini, in missione presso le corti europee, si deduce che costoro, oltre al servizio pubblico utilizzavano anche i corrieri dei mercanti, che avevano costituito un'efficiente rete di corrispondenti, dislocati in vari Paesi europei<sup>1</sup>.

Lo Stato fiorentino iniziò ad occuparsi del servizio postale, però, solo verso la fine del XVI secolo, quando istituì l'*Ufficio & tassa dei procaccia di Roma, Venezia, Ancona e Pisa*, il cui compito era di regolamentare e gestire il servizio postale fra la corte fiorentina e i principali Stati confinanti. Questo ufficio si occupò della rete di procaccia e pedoni comunali, che gestivano il servizio postale all'interno dello Stato e dipendevano dagli organi comunitari. Prima di allora il governo toscano si era interessato del servizio postale in modo saltuario, intervenendo soltanto per regolamentare alcuni particolari del servizio e per conferire alcune cariche.

I primi documenti, che risalgono al 1564, sono due delibere del Consiglio Superiore per regolamentare le funzioni dei cavallari di Corte e per l'assegnazione della carica di Maestro dei Corrieri. Il primo documento, che reca la data del 2 gennaio 1564, detta le norme per disciplinare i viaggi dei Cavallari di palazzo, il cui compito era di recapitare le missive e le ordinanze emanate dalla Corte. Dopo un'accurata analisi e con il parere favorevole di Messer Iacopo Seriacopi Maestro delle Poste, si stabiliva che il numero dei cavallari dovesse essere al massimo di dieci e che uno di questi, il più anziano, dovesse essere assegnato alla distribuzione delle lettere in città. I cavallari venivano nominati direttamente dalla corte e non potevano delegare a terzi le mansioni previste dal contratto. Il loro salario mensile fu fissato in cinque scudi d'oro ed elargito dai *Camerlinghi del Monte*<sup>2</sup>. In conseguenza di

<sup>1</sup> C. MILANESI, *Ordini della "scarsella" de' mercanti fiorentini per la corrispondenza fra Firenze e Avignone*, in "Miscellanea fiorentina d'erudizione", 1886.

<sup>2</sup> Gli scudi indicati nel testo e nelle note con parola intera sono "scudi fiorentini", le cifre che spesso seguono sono *lire, soldi e denari*. Lo "scudo fiorentino" veniva anche indicato come *fiorino* e valeva lire 7, la lira soldi 20, il soldo denari 12. Inoltre lo scudo corrispondeva a una *piastra*, la "*lira fiorentina*" corrispondeva a 12 crazie, mentre il "*paolo*" e il "*giulio*" equivalevano a crazie 8. L. DAL PANE, *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del granducato*, Milano, 1965, p. 12n. CAZZI B., *Dalla posta dei re alla posta di tutti. Territori e comunicazioni in Italia dal XVI secolo all'Unità*, Quaderni di Storia postale n. 15, Istituto di studi storici postali, Prato 1993, pp. 69-70.

questa delibera i cavallari persero alcune agevolazioni, come il diritto ad avere lo strame e le biade, in precedenza concesse loro per il servizio effettuato presso la Corte di Sua Eccellenza, ma conservarono il diritto ad un aumento di paga per i servizi straordinari come quelli di cavalcare di notte o di recarsi fuori dallo Stato fiorentino. Per contro erano obbligati a mantenere dei cavalli adatti al servizio che dovevano svolgere, pena la perdita del salario<sup>3</sup>.

Una nuova disposizione sulle incombenze dei Cavallari di Palazzo venne emanata dal Maestro Generale delle Poste nel 1590, vi si ribadì che il loro principale compito era quello di recapitare presso le varie corti, o presso le comunità subalterne, gli ordini e le disposizioni stabilite dalla Corte di Firenze. La disposizione del 1590 si rifaceva esplicitamente alla legge del 1564 di cui vennero confermate le principali disposizioni sui doveri e sui diritti dei cavallari al servizio della Corte, in particolare venne riaffermato il loro diritto di prelazione dei cavalli presso le stazioni di posta e presso i prestacavalli<sup>4</sup>. Nuove disposizioni per snellire i tempi di trasmissione dei dispacci vennero poi adottate nel 1627, con l'intimazione ai cavallari di non perdere tempo lungo le strade, pena la perdita dell'impiego, e nel 1668, quando la loro attività fu regolamentata da una delibera del Senato de' Quarantotto<sup>5</sup>.

La carica di Maestro dei Corrieri viene descritta in un documento del 3 agosto 1564, dal quale si deduce che il Consiglio Superiore non nominava direttamente il nuovo Maestro dei Corrieri, ma si limitava a stilare un elenco di persone da sottoporre al Duca, cui spettava la decisione finale. La votazione del Consiglio era segreta e veniva effettuata mediante l'utilizzazione del "metodo delle fave nere e bianche". Ogni consigliere esprimeva il proprio parere, favorevole o contrario, deposi-

<sup>3</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo V, anni 1563-1565, Firenze 1803, p. 157 e ss. Legge per li cavallari del palazzo del dì 2 gennaio 1564.

<sup>4</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo XIII, anni 1590-1592, Firenze 1803, pp. 130-132. Legge: 1 maggio 1590. F. DE STEFANO, *La posta attraverso la Storia*, Borgo San Dalmazio 1947, pp. 13-15. L'autore riporta i diritti e doveri del corriere e degli impiegati postali. Il diritto di prelazione era considerato importante per garantire la velocità del servizio e sottrarre alla concorrenza le cavalcature migliori. Tale diritto fu ribadito in ogni disposizione legislativa successiva.

<sup>5</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo XIV, anni 1627-1644, Firenze 1803, pp. 19-22. Disposizioni sui Cavallari del 27 settembre 1627. L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo XVIII, anni 1652-1675, Firenze 1803, pp. 243-250. Nuova Provvisione, e riforma della Legge del 27 Settembre 1627 al cap. dei cavallari, e messi, e sopra il modo dell'eseguire per i debiti privati, e pubblici, e sopra la tariffa, e mercede de cavallari, messi & esecutori, ottenuta nell'Amplissimo Senato de' Quarantotto del dì 6 Giugno 1668, Ab Inc.

tando, a secondo delle sue preferenze, una fava nera o bianca in un'urna. I nominativi che ricevevano più di sei fave nere erano inseriti nell'elenco da sottoporre al Duca, che designava il nuovo Maestro dei Corrieri scegliendolo fra i nominativi dell'elenco. Lo stesso documento stabilì che "il salario et provision ordinaria debbi esser ducati cento, e quattro all'ano a L.6 s.4 per ducato de danari del nostro consolato". Di questo salario, ottanta ducati all'anno spettavano al nuovo Maestro dei Corrieri, mentre i restanti ventiquattro andavano a favore della figlia del Maestro dei Corrieri defunto, affinché avesse di che vivere durante la minore età e per la sua dote nuziale<sup>6</sup>.

I Maestri Generali delle Poste ebbero di fatto riconosciuto il monopolio del servizio postale, nonostante le resistenze delle poste conventuali e mercantili, che avevano gestito i collegamenti postali fra le diverse località durante il Medioevo. L'esclusiva fu possibile perché lo Stato esercitava il controllo assoluto sulle stazioni di posta impedendo alle altre organizzazioni di servirsene. Il monopolio della corrispondenza dei privati da parte dei Maestri Generali era una necessaria integrazione economica del servizio che svolgevano per lo Stato; mantenere infatti efficienti le reti postali aveva un costo che le entrate del solo servizio di Stato non potevano sostenere.

Le stazioni di posta, oltre a rappresentare i luoghi di sosta e di ristoro per i viaggiatori e di cambio per i cavalli e i postiglioni, erano anche veri e propri uffici di smistamento della corrispondenza in arrivo e in partenza. Non si era ancora delineata quella divisione di compiti tra la posta dei cavalli e quella delle lettere che verrà realizzata nella seconda metà del XVIII secolo<sup>7</sup>. La conduzione della stazione di posta era regolata sulla base di una concessione e non prevedeva l'obbligo di gestione del concessionario. Il sistema presentava degli inconvenienti, perché chi aveva assegnata la stazione di posta, spesso non né curava la conduzione, ma l'affidava a propri dipendenti, a scapito del buon funzionamento del sistema postale. La *provvisione* del 1566 stabilì, pertanto, che i postieri venissero nominati direttamente dal principe, e ciò allo scopo di scegliere persone attive ed oneste e in grado di svolgere degnamente il loro lavoro, e che le stazioni di posta venissero concesse libere a coloro che fossero ritenuti idonei a gestirle a "beneficio e comodo universale con tassa certa e stabilita da convenirsi per ciascuna

<sup>6</sup> A.S.F. (Archivio storico d Firenze), *Miscellanea Medicea*, filza 353, c.n.n.

<sup>7</sup> A. BULGARELLI LUKACS, *Le comunicazioni nel mezzogiorno dall'arrivo di Carlo Borbone al 1815. Strade e poste*, in "Archivio storico per le provincie napoletane", 1977, 4(XV), p. 294.

posta". Chi aspirava all'assegnazione di una stazione di posta doveva contrattarla con il Maestro Generale delle Poste. Nella richiesta doveva indicare anche chi assumeva la conduzione della stazione di posta, il quale doveva "pagare la tassa relativa ai Maestri della Gabella del Sale di due mesi in due mesi, sotto le pene consuete e conformi all'osservanza degli ordini di quell'Offizio". Era prevista la decadenza dall'incarico per coloro che non pagassero la tassa di concessione entro la scadenza. La stessa *provvisione* stabiliva che entro il mese di marzo del 1567 tutte le stazioni di posta dovevano essere affidate a persone abili alla conduzione, alle quali sarebbe stato rilasciato, da parte delle autorità, un certificato di possesso. Il certificato sarebbe stato ritirato in caso di negligenza nella conduzione<sup>8</sup>.

Una delle principali funzioni dei postieri era di prestare i cavalli ai viaggiatori, attività che era stata regolamentata con un bando del 13 agosto 1574, nel quadro della generale riforma dell'ufficio della Gabella del Sale<sup>9</sup>, e che riconosceva ai postieri la privativa del prestito dei cavalli, fissando pene severe per chi esercitava questa attività abusivamente<sup>10</sup>.

### *L'ufficio dei procaccia di Roma, Venezia, Ancona e Pisa*

La figura del procaccia ricalcava all'origine quella del cavallaro, il quale viaggiava senza itinerari obbligati, portando un carico composito e, lungo la strada, si prestava a molti servizi. I procaccia prosperavano in Italia specie nelle regioni dove i corrieri ordinari, a causa delle cattive strade, stentavano a penetrare. Ma i governi cercarono di disciplinarli estendendo loro le regole dei corrieri di cui la più importante era quella dell'orario fisso. Anche il fisco prese ad occuparsi dei procaccia estendendo loro i benefici e le esenzioni di cui godevano i corrieri, e fissò le tariffe, imponendo il pagamento della decima sui profitti conseguiti e l'asta nelle aggiudicazioni<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo VI, anni 1566-1567, Firenze 1803, pp. 312-313. *Provvisione* per le poste del dì 14 settembre 1566.

<sup>9</sup> A tale istituzione era delegato il compito di gestire l'amministrazione della struttura postale, di vigilare sull'attività del personale e di ricevere i proventi per ridistribuirli agli uffici designati dalle deliberazioni del Sovrano, che erano principalmente la Depositeria Generale, istituto finanziario centrale dello Stato toscano, a cui venivano consegnate la maggior parte dei profitti del servizio, e la Segreteria di Stato, importante istituzione politica, il cui interesse al servizio postale era in prevalenza funzionale.

<sup>10</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo VII, anni 1572-1577, Firenze 1803, pp. 147-148. La nuova riforma del Sale del dì 13 agosto 1574.

<sup>11</sup> B. CAZZI, *Dalla posta dei re alla posta di tutti...* pp. 54-55.

Durante il Cinquecento, nel Granducato di Toscana erano state concesse varie “privative per i porti e i riporti di lettere, gruppi, colli di merci e altro”. Di notevole importanza le concessioni per il trasporto fra la città di Firenze e gli Stati confinanti, in cui un ruolo rilevante era svolto dai procaccia di Venezia, Roma, Pisa e Ancona. Ma verso la fine del XVI secolo, il servizio effettuato dalla maggior parte dei procaccia non risultava adeguato alle esigenze della corte di Firenze. Causa principale di questa insufficienza era il fenomeno, molto diffuso fra i titolari delle concessioni, di non svolgere direttamente l’attività di procaccia, ma di delegarla a personale dipendente su cui ricadeva l’onere di effettuare i viaggi, il che pregiudicava spesso la qualità del servizio. Anche in questo settore il granduca Ferdinando I cercò di mettere ordine, mirando soprattutto a garantire un migliore collegamento con gli Stati confinanti e a procurare una maggiore entrata finanziaria allo Stato. Pertanto con la delibera del 24 novembre 1595 furono revocate tutte le concessioni esistenti, nonché le relative pensioni, meno quella di Lucca, per gli accordi esistenti fra i due Stati, e di Perugia, istituita non da molto. Al loro posto venne istituito “un ufficio di elezione e tassa di procaccia di Venezia, Roma, Pisa et Ancona”, dipendente direttamente dal granduca e dai Provveditori e Maestri della Gabella del Sale.

Il nuovo ufficio doveva essere concesso a persona pratica ed esperta del settore postale in grado di corrispondere al pubblico erario “un fitto annuo, che si converrà, e questo oltre le commende esistenti e costituite sopra detti procaccia”. Il titolare del nuovo ufficio era obbligato a effettuare i viaggi per Venezia, Roma, Pisa e Ancona con “diligenza nell’andare, e tornare dai corrieri e persone abili a detto esercizio, e che possino servire Sua Altezza”. La partenza dei procaccia doveva avvenire da Firenze “il giorno della domenica, secondo il solito”<sup>12</sup>, e “da detti luoghi di Venezia, Roma, Ancona, e Pisa i giorni destinati e soliti per cavalcare e partirsi rispettivamente dalla Posta di Firenze, luogo solito”. Il titolare dell’ufficio aveva diritto a tutti gli emolumenti delle lettere, ma non poteva in alcun modo accrescere il pagamento dei porti, oltre che delle lettere, dei fagotti e delle altre mercanzie, pena la decadenza dall’incarico. Oltre al pagamento del canone annuo, il concessionario doveva corrispondere ai vari procaccia che lavoravano per lui la giusta mercede, e soprattutto era obbligato a garantire per loro, in caso di furti o frodi commessi<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> A.S.F. *Miscellanea Medicea*, filza 353, c.n.n. Gli orari per la partenza dei corrieri che transitano in Firenze nell’anno 1594.

<sup>13</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo XVI, anni 1593-1613, Firenze 1803, pp.

I requisiti richiesti per ricoprire la carica di Maestro Generale dei Procaccia, erano la consuetudine a trattare con uomini di qualche importanza, oltre che “qualche cognizione delle cose convenevoli alla conservazione de’ stati”. Innanzitutto il Maestro Generale dei Procaccia doveva aver fama di persona riservata, qualità essenziale in alcune fasi del servizio postale. All’arrivo delle lettere il Maestro doveva far selezionare dai suoi cancellieri quelle per i governanti, a cui andavano consegnate prima. La segretezza avvolgeva spesso anche le spedizioni dei corrieri. Il rapporto fiduciario del Maestro Generale dei Procaccia con il potere politico si fondava sulla capacità di conservare il segreto, sulla prontezza con cui segnalava ogni passaggio di corrieri esteri che rappresentavano ulteriori possibilità di spedizione, ma anche possibili contatti epistolari che era necessario controllare. Requisito essenziale era infine l’onestà nel riscuotere il porto delle lettere, invito non banale, visto che la quasi assoluta mancanza di tariffe ufficiali lasciava ai Maestri Generali delle Poste un’ampia discrezionalità, provocando moltissimi abusi<sup>14</sup>.

L’istituzione dell’*ufficio di tassa e procaccia di Roma, Venezia, Pisa e Ancona* andò ad integrare le concessioni ai “procaccia comunitativi”, che svolgevano il servizio fra le varie comunità e le sedi amministrative. La loro opera era essenziale, dato che permettevano di raggiungere le località periferiche, che altrimenti sarebbero state tagliate fuori dai grandi flussi del traffico postale. Il nuovo ufficio, istituito sulla base del decreto del 24 novembre 1595, fu concesso a Filippo Brunacchi per 6 anni con inizio dal primo dicembre 1595 e con un canone annuo di “scudi duemila quattrocento di moneta di lire sette per scudo oltre le commende”<sup>15</sup>. Delusi e scontenti per tale assegnazione i procaccia di Venezia, Roma, Pisa e Ancona accusarono il nuovo Generale delle Poste di non essere in grado di garantire il servizio e in seguito a tale denuncia il contratto con Filippo Brunacchi fu annullato. Il nuovo contratto venne stipulato con Annibale Lapini per un periodo di sei anni e per un canone annuo di “scudi duemila oltre le commende e senza altri incerti di tasse”. Conformemente al decreto del 24 novembre 1595 il nuovo Generale delle Poste si impegnava a non fare alterazioni e novità nei pagamenti, mentre restavano confermati gli oneri del servizio<sup>16</sup>.

Questa volta non ci furono problemi e, terminato il periodo di sei

137-138. Proibizione sopra li procacci per doversi quelli sopprimere, ed erigere un Ufficio di erezione, e Tassa di detti Procacci del dì 24 novembre 1595.

<sup>14</sup> O. CODOGNO, *Nuovo itinerario delle poste per tutto il mondo*, Milano, 1608, pp. 10-16.

<sup>15</sup> ASF, *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, fasc. 5.

<sup>16</sup> ASF, *Gabella del Sale*, Libro dei Partiti, anno 1595, c. 20.

anni, l'accordo con Annibale Lapini venne rinnovato. Durante quest'appalto, della durata di sei anni, il Lapini si impegnò a pagare un canone annuo di 5152 scudi senza altri oneri. Ma dopo questa conferma dell'appalto al Lapini, Vincenzo Giugni, Bernardo Gondi e Orazio Bargellini presentarono un'istanza al granduca richiedendo la condotta o appalto dei Procaccia di Firenze per un periodo di sei anni a cominciare dal primo dicembre 1601, impegnandosi a pagare annualmente un canone di "settemila scudi di sette lire per scudo ciascuno per rata, e di più la commenda di scudi trecento d'oro di lire sette per scudo" per la pigione di una casa adatta per sistemarvi la sede della posta. In cambio chiedevano che in caso di guerra o di peste in Italia fosse prevista, a discrezione dei richiedenti, la possibilità di interrompere l'appalto e il pagamento della tassa, o di richiedere la sospensione del rateo di tasse relative al periodo di difficoltà nelle comunicazioni. Gli appaltatori si impegnavano a pagare ogni sei mesi la metà del canone annuo offerto. Considerata la maggiore convenienza di quest'ultima offerta, il granduca decise di annullare il contratto stipulato con il Lapini e di assegnare l'appalto a Vincenzo Giugni e soci; appalto che fu stipulato il 25 settembre 1601<sup>17</sup>.

Non è noto perché i tre appaltatori, dopo appena pochi mesi di gestione decisero di cedere la loro privativa a Francesco Bartolini, che subentrò nella carica di Maestro Generale delle Poste, a partire dal primo luglio 1602 con gli stessi oneri stipulati nel contratto precedente senza alcuna modifica del canone annuo. Il contratto venne poi rinnovato nel 1606 e nel 1613 alle stesse condizioni stipulate nei precedenti contratti.

La privativa per i "Porti e riporti di lettere, gruppi, colli di merci e altro" venne nel 1619, però concessa a Raffaello Carnesecchi, che aveva offerto 7200 scudi l'anno oltre le solite commende. Il Carnesecchi condusse l'appalto fino al 10 settembre 1622, quando gli ufficiali della Gabella del Sale decisero di rescindere il contratto per i contrasti sorti fra gli eredi del Carnesecchi e il precedente appaltatore Francesco Bartolini. La concessione venne pertanto assegnata a Vincenzo Bartolini, figlio di Francesco, con un aumento del canone di quattrocento scudi e con l'obbligo di far portare le lettere dalla Germania, per il tratto da Venezia e Firenze, a sue spese e con l'onere di mantenere l'ufficio corrispondente delle poste di Toscana in Roma con gli stessi servizi e lo stesso organico<sup>18</sup>.

L'ufficio della Posta di Pisa non aveva dato eccellenti risultati, si era

<sup>17</sup> ASF. *Gabella del Sale*, Contratti anni 1564-1634, Libro 32, n. 52.

<sup>18</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, fasc. 5.

anzi tradotto in una perdita, sicché, con il motuproprio del 16 ottobre 1623 venne soppresso e le relative mansioni affidate a Vincenzo Bartolini titolare dell'ufficio di Firenze. La riunione di questi due uffici non dovette essersi tradotta in un vantaggio per il pubblico servizio, poiché i disordini che ne seguirono spinsero il Governo toscano a ritornare sulla propria decisione, tornando a separarli restituendo autonomia all'ufficio di Pisa<sup>19</sup>.

Un nuovo contratto per la gestione dell'ufficio dei procaccia venne stipulato con Vincenzo Bartolini nel 1628. Aveva la durata di dieci anni e prevedeva un canone annuo di 11021 scudi, in cui erano compresi cinquanta scudi l'anno per la posta che veniva inviata a Livorno dall'ufficio della Gabella del Sale. Vi era, inoltre compreso l'obbligo di pagare la commenda di trecento scudi per la pigione dello stabile in cui era collocato l'ufficio della posta<sup>20</sup>. Con il rinnovo del contratto si cercò di regolamentare gli onorari dei corrieri straordinari, che venivano spediti dalla Corte di Toscana, e che arrivavano a guadagnare fino a 25 scudi per ogni viaggio, una spesa notevole per le casse dello Stato. I provvedimenti adottati riguardarono principalmente il sistema di pagamento delle *poste* attraversate, per le quali i corrieri percepivano per ognuna due scudi che si giustificavano con il fatto che questa tariffa veniva applicata per quei viaggi di sola andata per i quali il corriere era costretto a ritornare a proprie spese; era quindi spropositato utilizzare la stessa tariffa per quelle corse che prevedevano anche il viaggio di ritorno. Venne così introdotta una nuova tariffa, che prevedeva la riduzione della paga per ogni posta percorsa "a un scudo d'oro effettivo di lire otto per scudo". Il pagamento dei cavalli utilizzati era a totale carico del corriere; in compenso, per il viaggio di ritorno, fu ridotto di due giuli il pagamento del *culattaggio*<sup>21</sup>. In caso di viaggi straordinari, in cui erano previste spese per uso di barche o il pagamento di pedaggi particolari, ai corrieri erano anticipate parte delle spese, ma al loro ritorno dovevano presentare la nota delle spese effettuate per ottenerne il rimborso<sup>22</sup>.

Vincenzo Bartolini moriva nell'anno 1630, e i suoi eredi, a causa

<sup>19</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo XV anni 1614-1626, Firenze 1803, pp. 329-330. Bando per la soppressione della Posta di Pisa; Illustrazione al bando per la soppressione della Posta di Pisa.

<sup>20</sup> ASF *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, fasc. 5.

<sup>21</sup> *Culattaggio*: Trattenua fatta dal gestore del servizio postale sui viaggi effettuati dai vari corrieri.

<sup>22</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo XVI, anni 1627-1644, Firenze 1803, pp. 38-40. Rescritto per la posta del di 15 ottobre 1628.

della peste che colpì il Granducato in quell'anno, chiesero ed ottennero la rescissione del contratto. L'ufficio della posta di Toscana venne gestito, a partire da quell'anno, direttamente dallo Stato, che delegò a questo compito gli amministratori della Gabella del Sale. Soltanto nel 1646, la gestione del servizio postale fu nuovamente concessa in appalto per una durata di cinque anni, canone annuo 17000 scudi<sup>23</sup>, a favore di Mazzeo Mazzei. In questo periodo si accentuarono le tendenze monopolistiche, miranti ad accentrare nelle mani dello Stato tutto il settore delle comunicazioni. Una prima disposizione in questo senso fu emanata il 20 ottobre 1647, che proibiva "a tutti li Carrozzeri di questo Stato, Condottieri, Pedoni, Vetturini & altri, che non dependino dal Generalato delle Poste, il poter portare oro, argento, gioie, o fagotti di qualsivoglia fonte da libbre 50 a basso, né lettere sigillate per dispensarle a Firenze, Pisa, o Livorno per farsene pagare il porto". La delibera, mentre permetteva ai mercanti di spedire dei pedoni con lettere sigillate, non consentiva loro di portare lettere di terzi. La trasgressione prevedeva una pena di 50 scudi d'oro e di due tratti di fune<sup>24</sup>. Le disposizioni contenute in questo bando vennero ribadite e inasprite con il bando del 26 settembre 1648, in cui si proibì ai "Condottieri, Carrozzeri, Vetturini, Pedoni & altri, che non dependino dal Generalato delle Poste di portare balle, o casse, che in se contenghino più fagotti, o cassette di peso minore a libbre 50". Le norme furono molto più restrittive, ma consentivano ciò nonostante qualche spazio all'iniziativa dei privati, perché, in caso di "bisogno urgente era lecito ai Conduttori, [qualora non fossero] disponibili dei Procaccia, di poter caricare e spedire fagotti, & ogn'altra cosa pure da libbre 50 a basso, con precedente licenza però della Gabella del Sale, [la] quale [doveva] esser firmata dal Generale delle Poste o suoi Ministri"<sup>25</sup>.

Il nuovo appaltatore Mazzei decise di spostare la sede della posta delle lettere dai locali di proprietà del Bartolini, in cui era stata esercitata per anni, in locali di sua proprietà, per evitare il pagamento della pigione dello stabile. Era questa una prassi adottata dagli appaltatori per risparmiare nelle spese di gestione. Soltanto quando il servizio postale

<sup>23</sup> ASF, *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, fasc. 5. Questa somma andava ripartita fra la Gabella del Sale, a cui andavano scudi 9000, e la Depositeria Generale, a cui spettava la parte restante.

<sup>24</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo XVII, anni 1644-1651, Firenze 1803, pp. 282-283. Gli introiti di queste sanzioni andavano ripartite fra la Gabella del Sale e il Tribunale che sanciva la pena.

<sup>25</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo XVII, anni 1644-1651, Firenze 1803, p. 303.

fu gestito direttamente dal Sovrano si ebbe una sede stabile per gli uffici della posta. Con l'appalto Mazzei venne introdotta la prassi di subappaltare la gestione degli uffici della posta di Pisa e Livorno. Nel 1647, questi uffici vennero subappaltati a Tommaso Falcucci per 3600 scudi all'anno, contratto che venne, però, rescisso dal Mazzei nel 1649 per le inadempienze del subappaltatore. Un nuovo contratto fu stipulato con Giuliano Prini della Lastra per un canone annuo di 3750 scudi.

Alla scadenza di questa privativa Bartolomeo Ugolini presentò una supplica al granduca per avere in appalto il "Generalato delle Poste", richiedendo la privativa di "tutti i corrieri, procaccia et altri annessi non comprendendo Siena, Pisa e Livorno con libera e generale amministrazione" e impegnandosi a versare una "annua tassa di scudi 13400 di moneta compresi però in essi gli scudi 1500 che si pagano alla Depositeria per alcune commende e pensioni con gli stessi obblighi e privilegi accordati agl'appaltatori passati". Su questa base fu stipulato un contratto per la durata di tre anni (1651-1653) con un canone annuo di scudi 13400, di cui 4400 andavano alla Gabella del Sale e 9000 alla Depositeria Generale. Il contratto stabilì la divisione della gestione del servizio postale. Il gestore principale rimase il concessionario della posta di Firenze che mantenne la privativa per la posta diretta all'estero. Quanto alla posta per l'interno, il territorio fu diviso in 4 zone postali: Firenze, Livorno, Pisa e Siena, la cui concessione era rilasciata dalla Gabella del Sale. Questa divisione rimase in vigore fino al 1675, quando la gestione del servizio postale tornò ad essere unificata e fu concessa a Bartolomeo Ugolini.

Fra il 1653 e il 1664 il contratto per la gestione del servizio postale venne rinnovato per periodi di soli tre anni, senza alcuna variazione delle condizioni dell'appalto, tranne che nel 1660, quando fu rinnovato per un solo anno. In seguito la durata e il canone cambiarono ancora, ma rimase affidato a Bartolomeo Ugolini fino al 1681. Nel 1665 la privativa era stata rinnovata per altri cinque anni fino all'aprile 1670, però, con le stesse condizioni e convenzioni stabilite negli appalti precedenti, con l'aumento di 1200 scudi del canone annuo. Questo contratto, con un rescritto del 15 gennaio 1669, venne prorogato per altri cinque anni a cominciare dal primo maggio 1670 con "la stessa tassa, patti, convenzioni, obblighi espressi nel contratto ultimo e con [il] dovere inoltre di francare le lettere dello stato solamente al Marchese Corsini, Cavallerizzo Maggiore, e al Marchese Salviati, Cacciatore Maggiore". In seguito, a richiesta dell'appaltatore vennero introdotte varie disposizioni volte a reprimere l'abusivismo<sup>26</sup>. La concessione dell'appalto venne poi

<sup>26</sup> ASF. *Miscellanea di Finanza A*, filza 530, fasc. Poste, c.n.n.; Riduzione a me-

confermata per altri sei anni “dal primo maggio 1675 fino a tutto aprile 1681” alle stesse condizioni del contratto precedente. Gli accordi prevedevano tuttavia l'aumento del canone annuo che passava da 14800 scudi a 15300 scudi; l'appaltatore si impegnava inoltre a versare altri 3750 scudi per la gestione delle poste di Pisa e Livorno, che in questo modo venivano riunificate alla posta di Firenze. L'intero canone annuo di 19050 scudi doveva essere versato nelle casse della Gabella del Sale che avrebbe trattenuto la quota ad essa spettante e versato il resto, cioè 10900 scudi, alla Depositeria Generale.

Al termine di questo contratto, il granduca Cosimo III decise di occuparsi direttamente del servizio. Il primo maggio 1681 terminò l'attività dell'*ufficio & tassa dei procaccia di Roma, Venezia, Ancona e Pisa*, e venne istituita, infatti, la Direzione Generale delle Poste, il cui compito era di gestire, per conto dello Stato, il servizio postale. In essa confluirono gli uffici postali di Firenze, Livorno e Pisa. Nello stesso giorno un bando dette notizia del cambiamento di gestione e del trasferimento della sede dell'ufficio postale nei nuovi locali del palazzo del granduca<sup>27</sup>. Lo Stato, nuovo gestore, insediò funzionari governativi, coadiuvati da impiegati, gerarchicamente organizzati al posto del regime concessionario, aspettandosi evidentemente introiti maggiori a quelli che soleva ricavare dall'appalto<sup>28</sup>.

In generale, durante il XVI e XVII secolo il traffico postale, sia dello Stato che dei privati, aumentò come prova l'aumento dei canoni d'affitto o degli appalti che i Maestri Generali pagavano agli Stati<sup>29</sup>. Questo aumento si verificò anche in Toscana dove il canone annuo per la gestione del servizio postale – denominato *Ufficio e tassa dei procaccia di Roma, Venezia, Ancona e Pisa* – aumentò di circa 10 volte in un secolo senza che vi fosse inflazione (tab. 1).

moria, dichiarazione, ed aggiunta alle leggi pubblicate sopra l'Appalto de' Procacci, 6 agosto 1671.

<sup>27</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, fasc. 5. Bando sopra l'ufficio della posta nuova.

<sup>28</sup> B. CAZZI, *Dalla posta dei re alla posta di tutti...*, p. 67.

<sup>29</sup> O. PASTINE, *L'organizzazione postale della Repubblica di Genova*, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, LIII, Genova, 1926, pp. 325-328; F. CARACCILOLO, *Vie di comunicazione e servizio postale nel regno di Napoli fra XVI e XVII secolo*, Ricerche di storia sociale e religiosa in, 1972, n. 2, p. 221; C. FEDELE, *Le antiche poste. Nascita e crescita di un servizio (secoli XIV - XVIII)* in C. FEDELE, M. GALLENGA, “Per servizio di Nostro Signore”. *Strade, corrieri e poste dei Papi dal Medioevo al 1870*, Quaderni di Storia postale n. 10, Istituto di studi storici postali, Prato 1988, p. 62.

Tab. 1 – *Canoni annui dell'appalto delle Poste (1595-1681)*

	Periodo	Canone Annuo	Concessionario
1	1595 - 1601	2000	Annibale Lapini
2	1601 - 1607	7000	Giugni, Gondi, Bargellini
3	1607 - 1612	7000	Francesco Bartolini
4	1612 - 1618	7000	Francesco Bartolini
5	1619 - 1622	7200	Raffaello Carnesecchi
6	1622 - 1628	7600	Vincenzo Bartolini
7	1628 - 1630	11021	Vincenzo Bartolini
8	1630 - 1646		Gestione dello Stato
9	1646 - 1651	17000	Mazzeo Mazzei
10	1651 - 1653	13400 *	Bartolomeo Ugolini
11	1654 - 1656	13400 *	Bartolomeo Ugolini
12	1656 - 1659	13400 *	Bartolomeo Ugolini
13	1660	13400 *	Bartolomeo Ugolini
14	1661 - 1664	13400 *	Bartolomeo Ugolini
15	1665 - 1670	14800 *	Bartolomeo Ugolini
16	1670 - 1675	14800 *	Bartolomeo Ugolini
17	1675 - 1681	19050 **	Bartolomeo Ugolini

\* - non comprende gli uffici postali di Livorno, Pisa e Siena.

\*\* - non comprende l'ufficio postale di Siena.

Fonte: ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, fasc. 5. (Nostra elaborazione).

### *La sede postale di Roma*

La città di Roma era una sede postale molto importante. Lo Stato pontificio aveva favorito lo stabilimento di uffici postali esteri in Roma, nonché un servizio di corrieri da questi dipendenti. Si trattava di concessioni fatte dai Papi a patto che venissero recate a destinazione, per mezzo dei suddetti corrieri, i dispacci dei Nunzi diretti alla Segreteria di Stato e le istruzioni di quest'ultima ai primi<sup>30</sup>.

Varie organizzazioni postali europee avevano aperto a Roma un proprio ufficio corrispondente. Erano attivi gli uffici postali corrispondenti di Francia, Spagna, Germania, Venezia, Torino, Napoli e Milano. Inoltre le nazioni che non avevano un proprio ufficio (Inghilterra, Russia, Svezia, Portogallo ecc.) facevano capo alle poste di Francia, Spagna e

<sup>30</sup> S. FURLANI, *L'abolizione del corriere toscano in Roma nei primi anni della Restaurazione*, in "Archivio Storico italiano", 1947, pp. 74-85.

Germania. Bastava quindi far giungere il proprio corriere a Roma per essere collegati con qualunque paese<sup>31</sup>.

Anche Firenze aprì un ufficio a Roma, ufficialmente nel 1587, ufficio che ebbe una gestione propria, conseguendo profitti assai elevati, divenendo ben presto un centro dal quale passava non soltanto la corrispondenza del principe, ma ogni altra sorta di lettere che il titolare riusciva ad intercettare<sup>32</sup>. Le prime notizie ufficiali relative a tale ufficio postale, risalgono a quell'anno, quando il granduca Ferdinando I con il motuproprio del 17 febbraio confermò Ruggiero Ruggieri nella carica di Maestro dei Corrieri e Procaccia della sede di Roma. Dal documento si deduce che *l'ufficio delle lettere di Roma* doveva funzionare già da vari anni e trattare una notevole quantità di corrispondenza, se il suo organico era composto da ben sei dipendenti<sup>33</sup>.

Il motuproprio del 1587 fissava le incombenze e gli emolumenti derivanti dalla carica di *Maestro dei Corrieri & Procaccia* della sede di Roma. Le missive e i dispacci provenienti da Firenze, come da altre località della Toscana e indirizzate ai sudditi fiorentini residenti in Roma dovevano essere consegnati presso la locale sede della Posta di Toscana. Fra i compiti del *Maestro dei Corrieri & Procaccia* vi era anche l'incarico di occuparsi della distribuzione delle lettere nella città di Roma e di accettare le missive dirette a Firenze o in Toscana.

#### *Istituzione della Direzione Generale delle Poste*

La Direzione Generale delle Poste di Toscana inizia la sua attività il 1° maggio 1681. Questo organismo nasce, si è detto, per la volontà del granduca Cosimo III per prendere possesso del servizio postale e gestirlo direttamente, senza ausilio di imprenditori privati. In tal modo il granduca mirava a controllare la circolazione delle notizie e il transito delle persone, che utilizzavano la rete delle stazioni di posta dislocate lungo le principali arterie stradali del Granducato<sup>34</sup>; inoltre gli permetteva di incamerare i cospicui introiti che esso produceva. Per escludere i privati dalla gestione del servizio postale lo Stato monopolizzò l'uso delle stazioni di posta, le quali, pur rimanendo affidate ai

<sup>31</sup> V. MANCINI, *Storia Postale del regno delle Due Sicilie*, Moffetta, 1986, p. 37.

<sup>32</sup> B. CAZZI, *Dalla posta dei re alla posta di tutti...*, p. 65.

<sup>33</sup> L. CANTINI, *Legislazione toscana*, tomo XII, anni 1587-1589, Firenze 1803, pp. 55-56. Motuproprio sulla posta di Toscana in Roma del 1587.

<sup>34</sup> B. CAZZI, *Dalla posta dei re alla posta di tutti...*, p. 22.

privati, vennero assoggettate ad un rigoroso controllo da parte delle autorità<sup>35</sup>.

L'istituzione della Direzione Generale delle Poste nel 1681 comportò delle variazioni nella gestione dell'organizzazione della posta dei cavalli. Per armonizzare la rete delle stazioni di posta e rendere più agevoli e rapidi i viaggi: a) si intervenne sulla distribuzione delle stazioni di posta sul territorio; b) si migliorò la viabilità; c) si selezionò il personale addetto alla gestione delle stazioni. La rete delle stazioni di posta non subì grandi cambiamenti; si ebbe soltanto lo spostamento di alcune stazioni, dovuto più alla variazione del tracciato che all'esigenza di uniformare le distanze lungo le strade postali. La maggiore novità del periodo fu il miglioramento delle strade, molte delle quali vennero rese transibili dalle carrozze, mentre, all'inizio del XVIII secolo, molti tratti, specialmente quelli delle strade montane, erano percorribili soltanto a dorso di mulo. Per svolgere i compiti di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza, l'amministrazione postale si avvale di una complessa struttura in grado di collegare le località periferiche del Granducato con le principali capitali europee. La collocazione geografica della Toscana favorì il loro inserimento nella rete dei traffici postali internazionali. Un ruolo centrale venne svolto dall'ufficio postale di Firenze, il quale coordinava l'intera struttura della posta delle lettere. Attraverso l'ufficio di Firenze transitava, infatti, tutta la corrispondenza della Toscana sia diretta all'interno del Granducato che all'estero.

La Direzione Generale delle Poste gestiva entrambi i settori postali, ma, mentre la posta dei cavalli era gestita indirettamente mediante la messa all'incanto delle varie stazioni di posta, quella delle lettere lo era direttamente. Lo Stato, infatti controllava il flusso della corrispondenza e incamerava i profitti che da tale attività era possibile ricavare. Il nuovo organismo venne gestito dai Maestri della Gabella del Sale, alle cui dipendenze passarono i vari dipendenti dell'organizzazione postale<sup>36</sup>. La gestione delle stazioni di posta era regolata da una serie di norme che avevano lo scopo di garantire l'utilizzazione della struttura postale soltanto a quei corrieri e postiglioni muniti delle autorizzazioni rilasciate dal Generale delle poste oppure dai suoi ministri. Erano stabilite anche i reati civili e penali in cui incorrevano i trasgressori. Scompariva la figura del Maestro Generale delle Poste, titolare della privativa de *L'ufficio & tassa dei procaccia di Roma, Venezia, Ancona e Pisa*, che ge-

<sup>35</sup> C. FEDELE, *Le antiche poste. Nascita e crescita di un servizio...*, p. 94.

<sup>36</sup> ASF, *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, fasc. 5. Bando sopra l'ufficio della Posta Nuova.

stiva in appalto il settore più importante del servizio postale, e venne lasciato allo Stato e alle autorità locali il compito di organizzare il servizio a livello locale o su particolari percorsi all'interno del Granducato.

Il 28 aprile 1681 il granduca fece pubblicare una serie di disposizioni per la gestione del servizio postale, a capo del quale fu posto il *Sopraintendente Generale delle poste e procaccia* e fu indicata la sede della posta, dove in avvenire dovevano essere consegnate le lettere per la spedizione. La delibera prescriveva che i procaccia e i ministri delle poste non potevano essere perseguitati penalmente per i reati inerenti il loro servizio senza l'autorizzazione del Sopraintendente Generale delle Poste; e questo per evitare che l'arresto di un corriere o procaccia interrompesse la normale trasmissione delle missive, arrecando danni all'organizzazione del servizio. Il buon funzionamento del servizio era ritenuto di vitale importanza e quindi il personale designato per svolgere questo delicato compito godeva di una particolare immunità nello svolgimento delle proprie mansioni. I dipendenti della Posta, cioè il computerista, i servitori della posta e della stanza dei procaccia, i portalettere, i procaccia, i postiglioni, etc. erano assunti dal Sopraintendente Generale, che aveva il potere di licenziarli se commettevano errori o fossero infedeli, fu fissato anche l'ammontare delle provvisioni dei vari dipendenti<sup>37</sup>.

Soltanto la nomina del cassiere della posta dipendeva direttamente dal granduca, dato che doveva gestire il denaro appartenente allo Stato. Il cassiere al momento dell'assunzione doveva presentare garanzie per una somma di 1500 scudi presso il Magistrato del Sale e la sua contabilità doveva essere controllata dai Soprasindaci, come avveniva con il Camerlengo della Gabella del Sale. Ogni procaccia aveva l'obbligo di presentare uno o più mallevadori per la somma complessiva di 500 scudi

<sup>37</sup> ASF. *Direzione Generale delle Poste (1709-1808)*, filza 39, c. 1.

Tab. 1n – *Provvisioni dei dipendenti delle Poste nel 1681*

Nome	Carica	Provvisione
Pietro Cattani	Sopraintendente Generale	sc. 300 l'anno
Nicola Carlo Torrigiani	Ministro	sc. 120 l'anno
Antonino Magioni	Cassiere	sc. 108 l'anno
Alessandro Ciampoli	Computerista	sc. 96 l'anno
Benedetto Tallocci	Portalettere	sc. 80 l'anno
Giò Batta Pillacci	Portalettere	sc. 80 l'anno
Domenico Buti	Portalettere	sc. 80 l'anno
Lorenzo Bonavisti	Portalettere	sc. 80 l'anno
Totale		sc. 944 l'anno

per cautelare il gestore del servizio ed anche a garanzia del rimborso degli utenti per i disguidi del servizio, in particolare nel caso in cui qualche procaccia non consegnasse “i gruppi, le gioie, le mercanzie o altre robe che gli fossero state affidate”. Il Soprintendente Generale aveva l’obbligo, a sua volta, di inviare alla Gabella del Sale l’elenco di tutti coloro che avevano il diritto di ricevere le lettere franche e senza spesa. Copia di questo elenco doveva essere tenuta presso la Direzione Generale delle Poste. Affinché i dipendenti potessero esercitare con maggiore rapidità e attenzione il loro lavoro e scoraggiare gli attentati ai corrieri postali, che erano molto frequenti, al Soprintendente Generale veniva concessa l’autorità di autorizzare al porto delle armi offensive e difensive “in ogni luogo e tempo” coloro che dipendevano dall’ufficio della Posta e Procaccia, cioè ministri, procaccia, portalettere, postieri e postiglioni. Ai procaccia, in particolare, si dava la “facoltà di portare archibusi e terzette di giusta misura nell’andare e tornare dai loro viaggi fino alle corte di Firenze”. Ma i postieri non erano responsabili per le armi che i passeggeri o i corrieri introducessero, portassero o tenessero per loro uso nelle poste, durante la loro permanenza.

Con la stessa delibera del 1681 il granduca dispose che presso la Cancelleria del Sale un impiegato fosse delegato a tenere i libri e i registri relativi al servizio delle poste, a vigilare sull’osservanza degli ordini che interessavano i procaccia, a sollecitare le riscossioni dell’ufficio, a accettare le garanzie dei procaccia e degli altri che erano tenuti a darne, a ricevere e conservare tutte le scritture e ordini inerenti il negozio delle Poste e i Procaccia. Si trattava di un compito delicato dovendosi emanare decreti, assegnare licenze, ricevere obblighi, e tutto ciò doveva avvenire in tempi rapidi; compito che venne affidato, nel 1681, ad Ottaviano Paiessi con una provvigione di scudi trenta l’anno.

Accanto ai dipendenti stipendiati operavano alcuni dipendenti, che non percepivano provvisioni da parte dell’organizzazione postale. Erano i *Servitori della posta*, in genere due, i cui compiti erano tenere puliti i locali della posta, accendere i lumi, aiutare a preparare le valigie agli ordinari e ai corrieri e altre mansioni occasionali. Le loro mercedi erano le mance che ricevevano dai corrieri e dai procaccia, ma il loro ruolo era importante per il buon funzionamento dell’ufficio postale, tanto che la concessione delle mance era quasi un obbligo. Senza il loro aiuto i corrieri e i procaccia avrebbero dovuto preparare personalmente le proprie valigie con grande dispendio di tempo.

Vennero ribadite le disposizioni legislative del 1671 concernenti vari aspetti del servizio postale, in particolare il prestito dei cavalli, l’attività dei postieri e l’amministrazione della giustizia relativa al settore postale.

In particolare i postieri vedevano confermata la privativa del prestito dei cavalli per il servizio postale, ma dovevano impegnarsi a non permettere l'utilizzazione delle strutture postali a coloro che non erano muniti delle regolari autorizzazioni rilasciate dal Generale delle Poste. Alcune norme regolavano l'attività dei procaccia, i quali dovevano trasportare merci e passeggeri in quei luoghi a cui erano destinati senza ostacolare l'attività dei loro colleghi che effettuavano i loro viaggi per altre destinazioni oppure in settimane differenti. Fu considerato lecito effettuare delle spedizioni di Corrieri con o senza dispacci solo con l'autorizzazione del Generale delle Poste o dei suoi ministri e, in tal caso, era obbligato a utilizzare soltanto i cavalli dei Postieri. Una pena di scudi 50 era stabilita per chi veniva colto in flagrante. Inoltre, tutti i corrieri spediti dalla città di Firenze come da qualsiasi altra città, per servizio di sua Altezza o per ogni altra persona, dovevano indifferentemente pagare al Generale delle Poste, o ai suoi ministri, la tassa di autorizzazione<sup>38</sup>.

Una delle ragioni per cui venne istituita la Direzione Generale delle Poste fu quella di razionalizzare il servizio postale all'interno dello Stato e favorire l'espansione della rete postale su tutto il territorio del Granducato. A tale scopo il paese fu diviso in quattro regioni ognuna delle quali veniva gestito da un *Dipartimento Postale*. Compito di questo organismo era gestire e controllare il buon funzionamento del servizio costituito da due sezioni fortemente dipendenti fra di loro: la Posta dei Cavalli e la Posta delle Lettere. Ognuna di tali sezioni si serviva dei mezzi e delle strutture dell'altra, tanto che in molte località le due organizzazioni erano gestite dalle stesse persone, cioè chi gestiva l'ufficio della posta era anche il titolare della stazione di posta. Soltanto nella seconda metà del Settecento si ebbe una netta divisione fra le due sezioni, data l'accentuata specializzazione dei compiti che svolgevano.

Il compito della Posta dei Cavalli era quello di gestire la rete delle stazioni di posta dislocate lungo le principali arterie stradali del Granducato. Il suo obiettivo era di garantire che il trasporto delle merci e dei passeggeri si svolgesse nella maniera più rapida e sicura possibile, assicurando nel contempo un controllo da parte delle autorità sulla circolazione delle merci ritenute importanti per l'economia e limitando il contrabbando delle merci soggette a dazio. Il settore della Posta delle Lettere si interessava alla raccolta, spedizione e distribuzione delle missive dirette sia all'interno che all'esterno del Granducato. Considerate come merci le lettere erano oggetto di compravendita da parte degli

<sup>38</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 636, c.n.n.

Stati che stipulavano convenzioni per favorire gli scambi. Per svolgere il suo compito veniva utilizzata la rete degli uffici postali distribuiti sul territorio e gli strumenti della posta dei cavalli.

I dipartimenti postali erano Firenze, Livorno, Pisa e Siena. Il dipartimento di Firenze fungeva anche da sede centrale dell'organizzazione. Tutta la posta del Granducato transitava per questo dipartimento, specialmente quella estera, prima di essere distribuita all'interno. I corrieri stranieri che attraversavano la Toscana per raggiungere la loro destinazione avevano l'obbligo di fermarsi a Firenze per consegnare le lettere e i plichi indirizzati nel Granducato e ritirare quelle dirette all'estero. Presso la sede di Firenze era depositata tutta la documentazione relativa alla gestione finanziaria della Posta, e i vari dipartimenti periferici avevano il compito di inviare presso la sede centrale i *ristretti* della loro attività.

I vari dipendenti dell'organizzazione postale, pur essendo nominati dai direttori delle varie sedi, dovevano ricevere l'autorizzazione da parte del Generale delle Poste, il quale era anche il direttore dell'Ufficio di Firenze. Quanto ai postieri essi ricevevano la nomina direttamente dal Generale delle Poste di Firenze e non avevano alcun obbligo nei confronti degli uffici postali periferici, i cui direttori esercitavano soltanto un compito di controllo sul regolare svolgimento dei loro impegni. L'ufficio Generale di Firenze gestiva anche l'amministrazione di varie sedi postali situate all'estero, in particolare la *Posta di Toscana in Roma*, condotta da un *Maestro Generale delle Poste*, che per le sole lettere rimetteva ogni anno all'ufficio Generale "circa ducati fiorentini millecentocinquanta", e la *Posta di Toscana in Venezia*, gestita da un *Maestro dei Corrieri* che rimetteva ogni anno al suddetto ufficio Generale "la tassa di ducati fiorentini millecento". Inoltre tale ufficio raccoglieva tutte le lettere dirette in Toscana e ne spediva le risposte senza spesa, dato che si serviva del passaggio dei corrieri ordinari di Milano, di Lione, di Francia e di Genova. Vigeva la regola del baratto: ogni lettera portata dai corrieri, nel loro passaggio per Firenze, d'andata e ritorno da Roma, era scambiata con una lettera di risposta<sup>39</sup>.

Data l'importanza della città di Livorno nell'economia del Granducato il suo ufficio postale aveva assunto un ruolo fondamentale. Il Dipartimento di Livorno era il più importante per volume di posta trattata, essendo la città sede di molte imprese commerciali toscane ed estere, le quali, per svolgere in modo adeguato la loro attività, necessitavano di una rete di corrispondenti molto ampia in tutta l'Europa. Il Dipartimento di Pisa era importante per il transito della corrispondenza con

<sup>39</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, c.n.n. Piano delle poste di S.A.R. di Toscana.

gli Stati confinanti di Lucca e Genova. Attraverso il servizio postale genovese giungeva la corrispondenza dalla Francia e dalla Spagna e parte di quella proveniente dall'Inghilterra<sup>40</sup>.

Il Dipartimento postale di Siena non fu interessato dalla riforma del 1681. Il servizio continuò ad essere concesso in appalto a imprenditori privati, i quali avevano l'obbligo di versare una "pensione annua di ducati 940 alla tesoreria di Siena che rimetteva i profitti nelle casse della Depositeria Generale di Firenze". Inoltre pagava alla Posta di Firenze tutte le lettere forestiere, che dalla medesima gli pervenivano e che ammontavano a circa 100 ducati<sup>41</sup>. Nel 1681 questo appalto era della famiglia Nuti e lo fu fino al 1744, anno in cui anche la posta di Siena venne inserita nella Direzione generale delle Poste<sup>42</sup>.

### *L'economia della Direzione Generale delle Poste*

Le nuove disposizioni amministrative e la gestione diretta del servizio permisero già durante il primo anno di gestione un notevole incremento degli utili netti. Nel periodo 1° maggio 1681 - 30 aprile 1682 l'utile fu di scudi 22126.-.18.6, mentre con la gestione in appalto si sarebbero ricavati soltanto scudi 19050, come risulta dall'ultimo contratto stipulato con il senatore Ugolini. Questi risultati dipendevano da favorevoli disposizioni amministrative che consentivano alla Direzione Generale delle Poste di far ricadere i maggiori oneri della gestione della struttura postale su istituzioni che non erano direttamente a carico del Dipartimento postale<sup>43</sup>. Il trasporto della posta era effettuato, infatti, prin-

<sup>40</sup> ASF. *Direzione Generale delle Poste (1709-1808)*, Bilanci, filza 29, c.n.n.

<sup>41</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, c.n.n. Piano delle poste di S.A.R. di Toscana; Replica alle osservazioni sopra il piano delle poste di Toscana.

<sup>42</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 655, c.196. Delibera del 26 Giugno 1744, vol. 6.

<sup>43</sup> ASF. *Direzione Generale delle Poste (1709-1808)*, filza 29, Bilanci. Risultati del primo anno di gestione (tab. 2n).

Tab. 2n – *Ristretto degli utili della Direzione Generale delle Poste (1681-1682)*

Ufficio di	Proventi	Spese	Netto
Firenze	14052.3.14.6	427.3. 1.-	13625.-.13.6
Livorno	9475.4.15.2	1364.6.15.10	8110.4.19.4
Pisa	1366.6.12.8	976.4. 7.-	390.2. 5.8
Totale	24895.1. 2.4	2769.-. 3.10	22126.-.18.6

Fonte: ASF. *Direzione Generale delle Poste (1709-1808)*, filza 29, Bilanci.

principalmente dai Corrieri ordinari, la maggior parte dei quali erano dipendenti di amministrazioni postali straniere, che, dovevano attraversare il territorio del Granducato per recarsi a Roma per consegnare la propria corrispondenza, ottenevano l'autorizzazione ad attraversare la Toscana soltanto se si impegnavano a trasportare gratuitamente la corrispondenza della Toscana. Inoltre la manutenzione delle strade era demandata alle autorità locali sulle quali ricadeva anche la distribuzione della posta locale. Quanto, poi alle varie stazioni di posta l'onere ricadeva sui maestri, che erano degli imprenditori titolari di un'impresa privata operante in ambito locale. Fra i loro compiti vi era quello di agevolare la circolazione sulle strade postali. La Direzione Generale delle Poste, in pratica, aveva degli oneri minimi cui far fronte. Le sue mag-

Se si considerano i dati del bilancio dei primi vent'anni di gestione del servizio postale da parte della Direzione Generale delle Poste si verifica che questo andamento si mantenne anche per gli anni successivi con un utile medio di scudi 22783.3.9.9 all'anno, che rimaneva nelle casse della Gabella del Sale, che ne versava una parte nelle casse della Depositeria Generale (tab. 3n).

Tab. 3n – *Dimostrazione e ristretto degli utili al netto d'ogni spesa di proventi (1681-1701)*

Anni	Dipartimento di Firenze	Dipartimento di Livorno	Dipartimento di Pisa	Totale
1682	13625.-.13.6	8110.4.19.4	390.2. 5.8	22126.-.18.6
1683	13228.4. 7.9	8300.4.19.4	845.1.11.8	22374.3.18.9
1684	12779.3.16.6	8970.5. 3.10	834.2.15.-	22584.4.15.4
1685	12469.-. 2.11	7892.1. 1.4	1013.3. 3.4	21374.4. 7.7
1686	12893.3.18.6	7890.6.17.2	970.5.12.4	21775.2. 8.-
1687	12589.-. 6.-	7697.2. --	674.1.18.4	20960.4. 4.4
1688	12778.-. 6.2	7589.5. 1.-	746.4. 8.8	21114.2.15.9
1689	12333.1. --	7999.6. 8.8	880.6. 8.-	21213.6.16.8
1690	12377.2.19.10	7922.-.16.2	1036.5. 2.-	21336.1.18.-
1691	12701.5.13.8	8578.6. 3.-	823.-. 9.-	22103.5. 5.8
1692	12745.2. 4.10	8735.1. 1.-	791.-.13.-	22291.3.18.9
1693	12758.5.16.4	8634.5.13.4	676.1. 9.-	22069.5.18.8
1694	12834.1.18.-	9160.4. -4	676.6. 4.4	22762.5. 2.8
1695	13068.5.17.-	9252.5.17.4	726.6. 9.4	23048.4. 3.8
1696	13134.6.10.10	10151.-.18.5	724.5. 3.4	24010.5.12.7
1697	13019.4. 5.10	10252.4. 3.11	677.-.10.8	23949.2. -.5
1698	13867.1. 4.-	10443.2.18.2	833.2.15.-	25143.6.17.2
1699	13191.3.14.-	10680.5. 2.8	626.5. 6.-	24499.-. 2.8
1700	13342.3. -8	10627.1.15.6	1026.1.13.6	24996.1. 9.3
1701	14150.-.10.8	10778.1.16.2	1005.1.15.6	25933.4. 2.4
Media	12994.2.18.4	8983.3. 9.10	798.6.19.8	22783.3. 9.9

Fonte: ASF. *Direzione generale delle Poste (1709-1808)*, filza 29. (Nostra elaborazione)

giori spese erano dovute alle provvisioni dei dipendenti, le quali ammontavano a circa la metà delle spese complessive<sup>44</sup>.

Gli utili prodotti dalla gestione del servizio postale non rimanevano nelle casse della Direzione Generale delle Poste, ma erano ripartiti fra vari enti statali. Ripartizione che era disciplinata da una normativa che poteva variare di anno in anno. L'unica regola era che gli utili delle poste dovessero essere divisi fra la Gabella del Sale, gestore del servizio, la Depositeria Generale e la Segreteria di Stato, mentre 500 scudi erano destinati a varie *Commende*. In conseguenza l'unica voce costante era dunque quella delle *Commende*, per le quali si avevano compensazioni, nel caso in cui in un anno si fosse versato di meno rispetto alla somma prestabilita (tab. 2). Per tutti gli altri beneficiari vi era invece incertezza.

Tab. 2 – *Ripartizione degli utili della Direzione Generale delle Poste di Toscana (1681-1701)*

Anno	Depositeria Generale	%	Segreteria di Stato	%	Gabella del Sale	%	Commende	%
1682	8275	43,55	2203	11,59	8150	42,89	375	1,97
1683	12386	53,73	1967	8,53	8150	35,35	550	2,39
1684	8035	42,02	2514	13,15	8150	42,62	424	2,22
1685	12239	53,66	1895	8,31	8150	35,73	525	2,30
1686	10452	53,19	1550	7,89	7131	36,29	516	2,63
1687	8799	46,83	2325	12,37	7131	37,95	533	2,84
1688	10334	51,55	2079	10,37	7131	35,57	500	2,49
1689	10104	46,68	3910	18,06	7131	32,94	500	2,31
1690	9941	49,17	3662	18,11	6112	30,23	500	2,47
1691	11851	53,34	3592	16,17	6275	28,24	500	2,25
1692	10801	47,06	5535	24,12	6112	26,63	500	2,18
1693	10703	51,41	2617	12,57	7050	33,86	450	2,16
1694	10183	50,53	3144	15,60	6275	31,14	550	2,73
1695	11219	52,81	5126	24,13	4400	20,71	500	2,35
1696	11301	52,12	4433	20,44	5500	25,36	450	2,08
1697	12747	52,89	8601	35,69	2200	9,13	550	2,28
1698	13409	52,29	5060	19,73	6600	25,74	575	2,24
1699	13444	54,68	3909	15,90	6833	27,79	400	1,63
1700	16287	60,02	5123	18,88	5275	19,44	450	1,66
1701	13374	52,76	5587	22,04	5836	23,02	550	2,17
Media	11294	51,01	3742	16,68	6480	30,03	495	2,27

Fonte: ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, fasc. 5. (Nostra elaborazione).

<sup>44</sup> ASF. *Direzione generale delle Poste (1709-1808)*, Bilanci, filza 29, c.n.n.

La Depositeria Generale passò da un minimo di scudi 8035.6.13.8 pari al 42,02 per cento degli utili del 1684 a un massimo di scudi 16287.5. -.- pari al 60,02 per cento degli utili del 1700; la media degli utili assegnati alla Depositeria Generale per il periodo 1681-1701 fu comunque del 51,01 per cento. La somma venne riscossa divisa in quattro volte l'anno. La Segreteria di Stato passò da un minimo di scudi 1550.5. 9.6 pari al 7,89 per cento degli utili del 1686 a un massimo di scudi 8601.5.14.- pari al 35,69 per cento degli utili del 1697. La media per il periodo 1681-1701 fu del 16,68 per cento. La quota consisteva nelle spese quotidiane per servizio e mantenimento della medesima, ma la maggior parte era utilizzata per le spese di spedizioni di corrieri e staffette. Alla Gabella del Sale, gestore del servizio, veniva assegnata una quota variabile degli utili. Nei primi anni le furono assegnate delle quote fisse, in modo conforme a quanto pagavano gli appaltatori, che furono per il periodo 1681-1685, scudi 8150 l'anno e per quello successivo, 1685-1689, scudi 7131.1.15.-. In seguito, anche la Gabella del Sale subì una sensibile diminuzione, essendo stato deliberato che gli utili delle poste di Pisa e Livorno fossero poste a disposizione del Tesoriere Militare per il pagamento delle Milizie, senza che passassero nella Cassa dell'Ufficio Generale del Sale. Per il periodo 1681-1701 il minimo si ebbe nel 1697 quando le vennero assegnati soltanto 2200 scudi, pari al 9,13 per cento degli utili. Per questo periodo le vennero destinati in media il 30,03 per cento degli utili. (tab. 3).

#### *La legge postale del 1704*

Il settore postale fu per più di vent'anni gestito senza una legge quadro. Il legislatore interveniva con bandi o motupropri, che ne regolavano particolari aspetti. Con il tempo, questi continui interventi divennero fonte di contrasti fra gli operatori, tanto che si rese necessario un intervento legislativo per dirimere le controversie.

Le principali disposizioni in materia postale dell'ultimo ventennio del Seicento interessarono il trasporto di oggetti preziosi. Il settore era regolato dalla privativa concessa ai procaccia. Questa privativa era però fonte di continue infrazioni da parte di persone non autorizzate, che approfittavano dell'incoerenza delle disposizioni per esercitare il trasporto dei preziosi provocando le lagnanze dei procaccia. Ma la diffusione del servizio sul territorio e i fattori che intervenivano nella determinazione degli oneri rendevano difficile dirimere le controversie.

L'occasione per una legge quadro relativa all'organizzazione postale fu fornita, nel 1704, dalla ristrutturazione dell'Ufficio della Gabella del

Tab. 3 – *Ripartizione in percentuale degli utili della Direzione Generale delle Poste di Toscana (1681-1701)*

Anno	Depositeria Generale	Segreteria di Stato	Gabella del Sale	Commende
1682	43,55	11,59	42,89	1,97
1683	53,73	8,53	35,35	2,39
1684	42,02	13,15	42,62	2,22
1685	53,66	8,31	35,73	2,30
1686	53,19	7,89	36,29	2,63
1687	46,83	12,37	37,95	2,84
1688	51,55	10,37	35,57	2,49
1689	46,68	18,06	32,94	2,31
1690	49,17	18,11	30,23	2,47
1691	53,34	16,17	28,24	2,25
1692	47,06	24,12	26,63	2,18
1693	51,41	12,57	33,86	2,16
1694	50,53	15,60	31,14	2,73
1695	52,81	24,13	20,71	2,35
1696	52,12	20,44	25,36	2,08
1697	52,89	35,69	9,13	2,28
1698	52,29	19,73	25,74	2,24
1699	54,68	15,90	27,79	1,63
1700	60,02	18,88	19,44	1,66
1701	52,76	22,04	23,02	2,17
Media	51,01	16,68	30,03	2,27

Fonte: ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 643, fasc. 5. (Nostra elaborazione).

Sale, che era, si è detto, gestore delle poste del Granducato, voluta dal granduca Cosimo III. La legge conteneva le norme cui dovevano attecnersi i vari dipendenti del servizio postale<sup>45</sup>; riaffermava la dipendenza del Generalato delle Poste e Procaccia dall'Ufficio della Gabella del Sale; stabiliva che le stazioni di posta erano concesse per "grazia di S.A.R." e i titolari di tali stabili dovevano corrispondere le pigioni in rate di due mesi per non incorrere nella penale di due soldi per ogni lira di pigione. Una particolare attenzione veniva riservata alla professione dei

<sup>45</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 636, c.n.n. Rinnovazione delle leggi in materia di Vino, Macello, Poste, Procacci, Vetturini, &c. Promulgate dal Magistrato del Sale in materia di Poste e Procacci nell'Anno 1704 (cap X) Delle Poste, Procacci, e Vetturini.

prestacavalli, che erano i principali concorrenti dei postieri nella fornitura dei cavalli per percorrere le poste. La legge definiva inoltre l'ambito in cui era possibile esercitare tale professione e i casi in cui si autorizzava ad esercitarla senza interferire nella privativa dei postieri. La tassa annua era fissata in mezza piastra<sup>46</sup> per bestia, e i proprietari delle bestie erano obbligati a dichiararle annualmente presso la cancelleria della Gabella del Sale. Ancora, se durante l'anno acquistavano altri animali, erano tenuti a dichiararli entro 5 giorni dall'acquisto, se erano residenti in Firenze, ed entro 20 se abitavano nel contado. In caso di mancata dichiarazione la multa era di 10 scudi e perdita della bestia. Venivano poi fissate le modalità di pagamento e l'ammontare della tassa per il possesso dei cavalli da vettura. L'importo era di mezza piastra per ogni animale dichiarato nei primi sei mesi dell'anno, e della metà per quelli dichiarati nei sei mesi successivi. Inoltre era previsto che il dichiarante nominasse un mallevadore per tale pagamento. Ai vetturini veniva proibito di prestare le proprie bestie a terzi ed era loro vietato di prestare i cavalli ai Corrieri ordinari e straordinari per percorrere la posta. Questa attività era riservata ai postieri autorizzati da S.A.R., che avevano facoltà di far arrestare coloro che contravvenissero a tale norma. Soltanto i postieri erano autorizzati a *prestare i cavalli per cambiatura* ed erano obbligati a sostituire i cavalli dei viaggiatori posta per posta, salvo le occasioni in cui non fossero disponibili i cavalli per il cambio. In tal caso i postieri dovevano rilasciare un documento (*fede*) al vetturino in cui era attestato il mancato cambio dei cavalli e le ragioni per cui il cambio non era avvenuto.

I vetturini cercavano di aggirare questi oneri. Ad esempio, pur prestando i loro animali per cambiatura, affermavano di averli prestati per vettura ordinaria, in tal modo saltavano la prima posta, collocata fuori dalla città di partenza, andando a cambiare i cavalli alla seconda o terza posta. Per fronteggiare le frodi dei vetturini, si stabilì che in caso di dichiarazione di *viaggio per vettura* non fosse possibile cambiare i cavalli per tutto il viaggio fino alla destinazione finale. Nel caso in cui si voleva mutare i cavalli durante questo tipo di viaggio, si dovevano risarcire tutti i postieri saltati in precedenza. La multa prevista era di 25 scudi e per provare la trasgressione si dava credito al postiere defraudato. Coloro che venivano a Firenze per cambiatura potevano partirsene con la vettura ordinaria soltanto dopo essersi fermati in città almeno 24 ore. I postieri erano autorizzati a dare dei cavalli per cambiatura soltanto a quelle persone giunte alla loro posta per cambiatura.

<sup>46</sup> La *piastra* è una unità di misura monetaria equivalente a un fiorino.

Inoltre era vietato ai vetturini non residenti in città di organizzare vetture per Firenze o per il contado, dato che questa attività era riservata ai postieri e ai vetturini della città.

La legge del 1704 fissava le tariffe che dovevano essere applicate per il prestito dei cavalli, e precisava le norme per l'applicazione di tale tariffa. Veniva disposto il numero di persone e di pesi che ogni mezzo di trasporto poteva trasportare. Si stabiliva però che queste tariffe erano valide soltanto per la via di Roma e di Bologna, cioè per le vie che conducevano all'estero, mentre per quelle interne non venivano apportate modifiche alle tariffe in vigore. Ai prestacavalli e a qualunque altra persona non munita della "patente di procaccia" venne proibito trasportare passeggeri e agli osti di alloggiare i passeggeri che viaggiassero insieme con i vetturini a scapito dei procaccia. Ai Carrozzieri, Conduttori, Pedoni, Vetturini, che non dipendevano dal Generalato delle Poste era severamente vietato, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, portare nelle località servite dai procaccia, oro, argento, gioie, fagotti o cassette di peso inferiore a libbre 50, sotto pena di scudi 50 e due tratti di fune<sup>47</sup>. Soltanto se queste mercanzie partivano da Firenze, e nel caso in cui dovevano soltanto transitare per la città, questo divieto non era applicabile.

La legge non si occupava in modo specifico dell'organizzazione della posta delle lettere. Due articoli soltanto erano dedicati al trasporto delle lettere e riguardavano in particolare le incombenze dei vetturini e dei procaccia, ai quali era affidato materialmente il loro trasporto prima di essere dispensate presso i vari uffici postali. L'articolo 19 stabiliva che i vetturini non dipendenti dalle poste, provenienti da luoghi in cui operava un dipendente postale, non potevano trasportare lettere sigillate per dispensarle a Firenze, Pisa o Livorno e farsi pagare il porto. Veniva disposto, all'articolo 20, che i vari procaccia dovessero svolgere la propria attività senza danneggiare quella dei propri colleghi, i quali operavano sullo stesso percorso in giorni diversi oppure in località adiacenti alle loro. Si cercava in questo modo di evitare la concorrenza fra i vari dipendenti del servizio postale, la quale provocava difficoltà e favoriva il dilagare del contrabbando postale con enormi danni economici alle casse della Direzione Generale delle Poste.

Particolare attenzione veniva posta dal legislatore alla spedizione dei

<sup>47</sup> Viene riconfermata la delibera del 26 settembre 1648 (L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, Firenze 1803, tomo XVII, anni 1644-1651, pag. 303) e rinnovata con la legge del 6 agosto 1671 (ASF, *Segreteria di Finanze ant. 1788*, Dipartimento generale delle Poste, filza 636, c.n.n.).

corrieri, che erano i principali artefici dei collegamenti postali fra le varie località ed inoltre erano considerati i migliori clienti delle stazioni di posta, dato che passavano a intervalli regolari. L'attività dei corrieri venne disciplinata. Solo con speciale autorizzazione era permesso spedire "corrieri in posta, o mezza posta, ordinari o straordinari", ma per tale attività si dovevano utilizzare soltanto i cavalli dei postieri. I corrieri autorizzati ad effettuare i viaggi dovevano pagare il "diritto di carrettaggio"<sup>48</sup> alle autorità; quelli autorizzati a utilizzare la *Strada Traversa* erano obbligati a corrispondere all'autorità, che rilasciava tale autorizzazione, il pagamento delle corse per i postieri che ne venivano danneggiati. Soltanto chi era abilitato dalle autorità poteva portare l'*arme* della Direzione Generale delle Poste, la quale rilasciava una *patente*. I corrieri fermati senza tale autorizzazione, data la priorità del servizio svolto, dovevano essere rilasciati con mallevadoria dal giudice, il quale aveva l'obbligo di segnalare il caso alle autorità competenti. I corrieri ordinari o straordinari erano, infine, obbligati a presentarsi presso l'ufficio della Posta appena arrivati in città per dichiarare donde provenissero e cosa trasportassero. Ad analogo obbligo erano assoggettati anche i postieri e i postiglioni, i quali erano tenuti a condurre i corrieri direttamente all'ufficio della Posta. Il ritardo era consentito solo nel caso in cui i corrieri avessero dovuto recarsi direttamente al palazzo reale. Dopo aver accompagnato il corriere a palazzo, il postiglione doveva, però, recarsi immediatamente all'ufficio postale per la dichiarazione e la consegna delle lettere.

Particolare attenzione era riservata ai postieri la cui attività costituiva il fulcro dell'organizzazione postale. Inoltre, essendo degli imprenditori privati, che non percepivano alcuna ricompensa per la loro attività da parte dell'organizzazione postale, cercavano di ricavare profitti dalla loro attività a scapito della funzionalità dell'organizzazione postale. I postieri ottenevano la conduzione della stazione di posta sulla base di un'asta pubblica per un periodo limitato di tempo, in genere cinque anni.

Ai postieri non era consentito assegnare cavalli sia ai corrieri che ad altre persone senza l'autorizzazione del Generale delle Poste o dei suoi ministri. A quello del contado non era consentito mettere a cavallo per la posta nessuno che giungesse alla propria posta per la vettura e neanche nel caso inverso, cioè mettere a cavallo per la vettura coloro che giungessero per la posta. A queste disposizioni si poteva derogare quando concorrevano una causa legittima. In tal caso il postiere doveva informare immediatamente l'ufficio postale della città cui il corriere era diretto.

<sup>48</sup> *Carrettaggio*: Tassa graduale per l'utilizzazione delle strade del granducato.

Tutti i postieri dello Stato erano obbligati ad apporre sui finimenti dei propri cavalli l'*arme* del servizio postale, cioè una pelle di tasso con sognagli, per distinguerli dai cavalli dei vetturini ai quali non era concesso l'utilizzo di tali insegne.

I postieri erano obbligati a portare i dispacci delle staffette o a mandarli con ogni cura e sollecitudine con i loro postiglioni; avevano l'obbligo di segnare nella lista del *volo*<sup>49</sup> l'ora in cui ricevevano o spedivano la staffetta. I postiglioni che effettuavano il viaggio della staffetta erano obbligati al momento della consegna dei dispacci alla posta successiva a controllare che venissero spediti per la posta successiva nel più breve tempo possibile. Era previsto un tempo massimo di due ore per la percorrenza di ogni posta. La pena prevista per coloro che ritardassero il viaggio della staffetta era di 30 scudi. In più i postieri erano ritenuti responsabili per i ritardi causati dai loro dipendenti, e come tali erano tenuti a corrispondere le penali per le loro trasgressioni.

Per favorire i clienti delle stazioni di posta era previsto che il testo della legge, che riportava gli obblighi dei postieri e le tariffe praticate fosse affisso nei locali destinati al pubblico. A nessuno, sotto alcun titolo, era consentito utilizzare i cavalli della posta destinati al servizio pubblico, pena una multa di 60 scudi d'oro.

La legge conteneva prescrizioni anche per i passeggeri. L'articolo 23 decretava che il passeggero che avesse deciso di interrompere il viaggio in posta e di continuarlo in vettura era obbligato a pagare la corsa al postiere della stazione di posta in cui avveniva la variazione. Tale pagamento poteva essere omesso se il passeggero sospendeva il proprio viaggio per più di 24 ore, in tal caso il suo viaggio non veniva ritenuto interrotto ma terminato e quindi egli poteva decidere di iniziare un nuovo viaggio con il sistema che più gradiva.

Specifiche disposizioni erano stabilite per stazioni di posta particolari. L'articolo 29 autorizza, per esempio, i vetturini di Livorno, che pagavano mezza piastra per ogni animale di loro proprietà, a prestare i loro cavalli per i viaggi in vettura, ma disponeva che non potessero cedere le loro bestie per i viaggi in posta, tranne nei casi in cui la posta locale fosse sprovvista di cavalli e il Provveditore della Dogana di Li-

<sup>49</sup> Il "*volo*" o "*parte*" era un documento che accompagnava il viaggio della staffetta. Su tale documento veniva annotato l'itinerario della staffetta, il nome di chi portava il dispaccio, l'ora di partenza e di arrivo della staffetta nelle varie stazioni di posta situate lungo il suo cammino. Esso aveva valenza di prova sull'effettuazione del viaggio della staffetta e se i tempi di percorrenza fossero stati rispettati. Si ricorreva all'utilizzazione di un tale documento per incentivare il personale delle posta a far giungere nel più breve tempo possibile le staffette a destinazione.

vorno avesse rilasciato l'autorizzazione. L'articolo 30 disponeva che i procaccia di Lucca, Perugia, e Ancona, altro esempio, erano obbligati a recapitare presso l'ufficio della Posta tutte le lettere che trasportavano nei loro viaggi. Al Magistrato del Sale vennero demandate le cause penali riguardanti i dipendenti della Direzione Generale delle Poste; in caso di condanna, prima dell'esecuzione della pena occorreva l'autorizzazione del Generale delle Poste, il quale era tenuto a registrare i propri dipendenti per segnalarli alla Gabella del Sale.

### *La legge postale del 1728*

Le disposizioni contenute nella legge del 1704 rimasero in vigore fino al 1728, quando si ritenne opportuno intervenire nuovamente nel settore<sup>50</sup>. Con la nuova legge si mirò a riconfermare la normativa in vigore, in quanto erano sorti contrasti fra gli operatori, specie per il trasporto dei materiali preziosi cui erano interessate varie categorie per i profitti che questa attività consentiva. Le nuove disposizioni riguardarono la privativa del trasporto dei materiali preziosi e dei pacchetti e l'aggiornamento delle tariffe postali, le quali erano state sempre a discrezione dei vari operatori, il legislatore si era limitato ad indicare in generale le norme che dovevano regolare il costo dei servizi forniti.

Fu riaffermata la privativa dei dipendenti della Direzione delle Poste. Venne aumentato il peso minimo dei pacchi oggetto della privativa da 50 a 80 libbre. L'aumento a ottanta libbre assicurava alla Direzione Generale delle Poste un enorme vantaggio, dato che il trasporto dei piccoli pacchi serviva una clientela più numerosa e consentiva maggiori profitti.

Ribadita la privativa postale, il bando del 1728 proibiva tassativamente a condottieri, carrozzieri, vetturini, pedoni, non dipendenti dalla Direzione delle Poste, di trasportare per qualsiasi ragione "oro, argento, cassette e fagotti di peso inferiore a libbre ottanta"; "il portare balle, o Casse, contenenti più fagotti, o cassette minori del suddetto peso, in modo che realmente sia proibito il trasportare detti fagotti, o cassette di peso inferiore a libbre ottanta, tanto in modo separato che riuniti in unica balla". Chi veniva colto a trasportare questi materiali senza autorizzazioni sarebbe stato punito con un'ammenda di 50 scudi d'oro e

<sup>50</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 636, c.n.n. Nuova pubblicazione con aggiunta, e rimoderazione di diversi Capitoli del Bando già pubblicato l'Anno 1671, sopra l'Appalto de' Procacci, ecc.

due tratti di fune, da applicarsi nei modi previsti dal Bando del 26 settembre 1648<sup>51</sup>. Oltre alle innovazioni nel trasporto dei piccoli pacchi, la legge non apportava altre sensibili modifiche alla legislazione del settore postale. Le norme in essa contenute si rifacevano, in sostanza, alla legge del 1704, la quale, riconfermata dal bando del 1728 e correlata con le nuove tariffe, rimase in vigore fino all'istituzione dell'appalto generale delle finanze nel 1740.

### *Le tariffe postali*

Una minuta regolamentazione delle tariffe disciplinò, però, il trasporto dei passeggeri. Il viaggio per Venezia per una persona era di sette scudi, se si viaggiava in “sedia” e dieci scudi se in “lettiga”. Questi prezzi erano considerati franchi di ogni spesa; erano però previsti aumenti di costo in caso di “tempi strani che in detto viaggio causassero spesa ai Procaccia”. Il costo del viaggio per Bologna era la metà di quello per Venezia. Nella stessa tariffa erano compresi i prezzi per il viaggio a Roma. Il costo del viaggio per Siena era la metà di quello per Roma.

Il prezzo del trasporto di alcune mercanzie poteva essere condizionato dalla stagione in cui avveniva il viaggio. Ad esempio, il trasporto delle *mercanzie ordinarie* ad Ancona in estate era di sette scudi per soma e di otto scudi in inverno, date le cattive condizioni delle strade, le quali durante la stagione invernale rallentavano la marcia dei convogli facendo aumentare il costo del trasporto.

Il procaccia doveva provvedere a registrare le merci trasportate; annotarla sia sul libro delle consegne posto nell'ufficio postale di partenza, sia su quello delle ricevute posto nell'ufficio postale di arrivo. Si cercava così di contrastare il trasporto abusivo delle merci e le frodi dei procaccia, i quali, non di rado, sottraevano parte del carico. Tale regolamentazione avrebbe dovuto agevolare i rapporti fra i mercanti e il servizio postale fissando le tariffe per le varie destinazioni, in modo da regolamentare le prestazioni dei procaccia<sup>52</sup>.

Oltre a quella del 1728 relativa al trasporto delle merci, fu stabilita una serie di tariffe per la spedizione delle lettere dai vari dipartimenti postali della Toscana. Per ogni località erano indicate tre tariffe: “lettere

<sup>51</sup> L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, tomo XVII, anni 1644-1651, Firenze 1803, p. 303.

<sup>52</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 636, c.n.n. Ordinanza e Tariffa del 4 Settembre 1728.

semplice, e d'un foglio"; "d'un foglio con sopraccarta"; "il restante a ragione per ogn'oncia". La prima tariffa fu quella relativa alla spedizione delle lettere per le varie località dalla posta di Livorno<sup>53</sup>, che venne pubblicata nel 1729. Doveva essere affissa nei locali della posta aperti al pubblico in modo che gli utenti potessero controllare l'esattezza della tassazione applicata alle lettere. Questa tariffa si componeva di due parti: a) *Lettere venienti* e b) *lettere andanti e loro affrancazione*, ed era uguale nello schema alle altre in vigore presso altri uffici postali.

Fra il 1733 e il 1735 venne pubblicata la serie completa delle tariffe, cioè per la posta delle lettere e per quella dei cavalli. Riveste particolare importanza la tariffa delle lettere per l'ufficio postale di Firenze<sup>54</sup>. Rispetto alla precedente tariffa si ebbe in media un aumento di circa il 30 per cento. Particolare attenzione venne riservata alle tariffe della Posta dei cavalli, dato che questo settore era quello in cui insorgevano spesso contrasti per il pagamento delle prestazioni da parte dei clienti. Nel 1733, la nuova tariffa generale prese in esame i vari servizi della posta dei cavalli<sup>55</sup>, stabilendo tariffe specifiche per alcuni tratti di strada postale<sup>56</sup>.

FRANCESCO SCARSO

<sup>53</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 636, c.n.n. Tariffa da osservarsi nella Posta di S.A.R. in Livorno.

<sup>54</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 636, c.n.n. Tariffa della Posta di Firenze 1735.

<sup>55</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 636, c.n.n. Tariffa del dicembre 1733.

<sup>56</sup> ASF. *Segreteria di Finanze ant. 1788*, filza 636, c.n.n. Tariffa da osservarsi per il Pagamento alle poste dello Stato di S.A.R., per le strade da Firenze ad Arezzo, e fino a Cortona; Tariffa da osservarsi per il Pagamento alle poste dello Stato di S.A.R., per le strade da Firenze a Pisa e Livorno, Massa di Carrara, e Lucca per Pisa, e Traversa da S. Romano a Poggibonsi Tariffa del 1735 Strade da Firenze a Siena, e Radicofani verso Roma; da Firenze verso Bologna.